

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
ELIMINAZIONE O SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1**

ART. 1
OGGETTO

1. Questi criteri e modalità si riferiscono alla concessione da parte della Provincia ai soggetti portatori di minorazione dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, per la realizzazione di interventi di eliminazione o di superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

2. Il contributo può essere concesso per gli interventi previsti nell'articolo 2, anche quando si svolgono nell'ambito di un più ampio contesto di lavori per la realizzazione di nuovi edifici residenziali, per la loro ristrutturazione, per il ricavo di spazi abitativi da spazi precedentemente adibiti ad uso diverso, per gli ampliamenti plani volumetrici e per l'adeguamento alle disposizioni vigenti, nella misura in cui i predetti interventi siano per tipologia, tecnicamente ed economicamente individuabili ed enucleabili dal contesto generale e dalla contabilizzazione dei lavori.

3. Sono esclusi dal contributo gli interventi su immobili o loro pertinenze non adibiti a residenza privata del soggetto portatore di minorazioni nonché gli interventi su edifici aperti al pubblico, su quelli stabilmente adibiti all'esercizio di servizi di ospitalità, di assistenza e di cura dei soggetti portatori di minorazioni.

4. Non sono ammissibili al contributo disciplinato da questi criteri e modalità gli interventi per l'acquisto e l'installazione di interfaccia digitali in caso di automazioni nonché quelli di manutenzione e di adeguamento normativo indipendenti dallo stato di minorazione.

5. Per gli ascensori o le piattaforme elevatrici ricadenti nelle parti comuni di un immobile in condominio con sbarchi anch'essi nelle parti comuni vengono concessi due distinti contributi:

- a) uno pro quota a tutti i condòmini partecipanti alla spesa per l'intervento;
- b) uno al portatore di minorazione.

ART. 2
TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Sono ammissibili al contributo gli interventi diretti alle seguenti finalità:

- a) eliminazione o superamento delle barriere architettoniche che limitano l'accesso all'unità abitativa e/o all'immobile che la contiene;

- b) adeguamento dell'unità abitativa mirato a consentire al portatore di minorazione lo svolgimento degli atti ordinari della vita quotidiana, limitatamente agli interventi riguardanti l'ingresso, il locale soggiorno e/o cucina, un servizio igienico e la stanza da letto;
- c) acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche.

2. Gli interventi ammissibili al contributo devono riguardare opere edilizie, strutturali e impiantistiche.

3. Gli interventi riguardanti la realizzazione di ascensori o di piattaforme elevatrici ricadenti nelle parti comuni di un immobile in condominio, ad esclusione di quelli con sbarco su proprietà privata (es: terrazze, balconi ecc.) sono ammissibili al contributo esclusivamente se prevedono sbarchi a tutti i livelli dell'immobile, laddove sia tecnicamente possibile.

4. Gli interventi finalizzati all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche devono rispettare le norme tecniche previste dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236, recante: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità negli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" ed ogni altra disposizione vigente in materia.

ART. 3

REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

1. Possono beneficiare del contributo i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere portatori di minorazioni di carattere fisico, sensoriale o psichico che incontrano in via permanente ostacoli, limitazioni o impedimenti ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, delle strutture abitative, appartenenti alle classi di non autosufficienza rilevanti per le deduzioni dal reddito del nucleo familiare per i componenti non autosufficienti ai fini della determinazione dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare "ICEF" nonché che si trovano nelle situazioni di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, come recepito dall'art. 3, comma 3, della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 e di invalidità civile, del lavoro, di guerra e civile di guerra e per cause di servizio con grado di invalidità riconosciuto superiore al 33% o equivalente situazione;
- b) avere la residenza anagrafica da almeno 2 anni continuativi in un comune della provincia di Trento; in caso di minori, il requisito della residenza anagrafica da almeno 2 anni continuativi può essere riferita ad almeno uno dei genitori o, in caso di minore affidato, ad almeno uno degli affidatari;
- c) avere la residenza anagrafica o aver individuato l'immobile o l'unità abitativa in cui si trasferirà la propria residenza anagrafica nell'immobile interessato dall'intervento oggetto del contributo. In ogni caso, l'erogazione del contributo è

subordinato all'effettivo trasferimento della residenza nell'immobile o nell'unità abitativa individuati, entro il termine di rendicontazione dei lavori;

- d) avere una situazione economica familiare corrispondente ad un Indicatore della Condizione Economica Familiare "I.C.E.F." non superiore a 0,90;
- e) godere (*oppure*: un altro membro del nucleo familiare, come definito ai fini della determinazione dell'indicatore ICEF preordinato al contributo disciplinato dai presenti criteri deve godere) sull'immobile o sull'unità abitativa oggetto dell'intervento di un diritto di proprietà, di comproprietà o di altri diritti reali di godimento oppure, per interventi diversi dall'installazione di ascensori e piattaforme elevatrici, godere anche soltanto di un diritto personale di godimento dell'abitazione. Quando il proprietario/comproprietario dell'unità immobiliare o dell'immobile oggetto dell'intervento è un soggetto diverso dal portatore di minorazione beneficiario del contributo, il beneficiario stesso deve acquisire l'assenso del proprietario/comproprietario ad effettuare l'intervento e presentarlo alla Struttura competente.

2. Le condizioni indicate nella lettera a) del comma 1 devono risultare da certificazioni o dichiarazioni rilasciate dalle apposite commissioni mediche pubbliche.

3. Non hanno diritto al contributo i soggetti che hanno richiesto ed ottenuto contributi da enti pubblici per il medesimo intervento o per un intervento diverso ma destinato alla medesima finalità. Nel caso in cui la richiesta fosse già intervenuta, i soggetti devono impegnarsi a rinunciare ai contributi richiesti, se ammessi al contributo provinciale previsto dai presenti criteri. Rimangono invece ammessi:

- a) le agevolazioni fiscali ed, in particolare, le eventuali detrazioni fiscali di legge che vanno calcolate sulla differenza tra la spesa finale sostenuta e i contributi liquidati ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale n. 1 del 1991;
- b) i contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche concessi dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), a condizione che il cumulo dei contributi non risulti superiore alla spesa effettivamente sostenuta.

4. Al fine della verifica del cumulo di contributi, relativamente alla lett. a) del comma 3, la Struttura competente della Provincia provvede a trasmettere annualmente alla Direzione delle Entrate l'elenco dei soggetti beneficiari di contributi, con l'importo liquidato nel corso dell'anno solare precedente.

5. Quando lo stato di invalidità è certificato mediante documentazione rilasciata dall'INAIL, al fine della verifica del cumulo di contributi, relativamente alla lett. b) del comma 3, la Struttura competente della Provincia segnala al predetto Istituto l'avvenuta concessione al soggetto richiedente del contributo previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 1 del 1991 e il relativo importo.

6. Non hanno altresì diritto al contributo i soggetti che hanno già beneficiato del contributo previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 1 del 1991 per lo stesso intervento o per un intervento diverso ma destinato alla medesima finalità, fatta eccezione per i casi di seguito indicati:

- aggravamento o mutamento delle condizioni fisiche che comporta nuove prescrizioni mediche;

- usura o grave danneggiamento delle opere già ammesse al contributo che ne comprometta l'utilizzo, con onere di dimostrazione del danno a carico del richiedente.

7. I soggetti che cambiano residenza non possono presentare alcuna domanda ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale n. 1 del 1991 relativa alla nuova residenza prima che siano trascorsi 4 anni dalla data del più recente provvedimento di concessione del contributo. E' possibile derogare dal suddetto limite in caso di sopravvenute nuove condizioni fisiche, comprovate da apposita documentazione medica specialistica, che rendano necessario il cambio di residenza quale unica accettabile possibilità oppure in relazione ad oggettive e comprovate situazioni che rendono impossibile o inopportuna la permanenza del disabile nell'abitazione oggetto del precedente intervento.

ART. 4

PROCEDURE ISTRUTTORIE

1. L'esame delle domande del contributo previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 1 del 1991, si svolge secondo la procedura ordinaria, in base alla quale è possibile iniziare i lavori solo dopo la presentazione della domanda stessa. Le fatture relative all'esecuzione dei lavori devono essere state emesse successivamente alla data di presentazione della domanda, mentre sono ammesse fatture di data antecedente soltanto se riguardano la fase della progettazione o l'acconto dovuto all'Impresa o ai fornitori.

2. Per interventi con spesa prevista ai sensi dell'articolo 5 fino all'importo di 25.000,00 euro, già conclusi al momento della presentazione della domanda e comunque conclusi non antecedentemente al 2 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, in alternativa alla procedura ordinaria, il soggetto che presenta la domanda può ricorrere alla procedura semplificata. In tal caso, ai fini della conclusione dei lavori, si considera la data dell'ultima fattura emessa.

ART. 5

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative ai lavori strettamente necessari all'intervento, ad esclusione degli accantonamenti per imprevisti.

2. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile, vengono considerate le seguenti voci:

- a. spese tecniche (progettazione, direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo, comprensive di oneri per la sicurezza), nel rispetto dei limiti fissati dalle tariffe vigenti, entro l'importo massimo complessivo del 5% dell'importo dei lavori e delle relative forniture;
- b. spese per i lavori e per le relative forniture;

- c. oneri fiscali nella misura forfettizzata del 4% dell'importo dei lavori e delle relative forniture;
- d. oneri fiscali e contributivi sulle spese tecniche nelle misure di legge.

3. Per la determinazione delle spese riguardanti la realizzazione dei lavori e delle relative forniture si fa riferimento, quali limiti massimi di spesa, ai valori indicati nell'Elenco Prezzi Provinciale vigente al momento della presentazione della domanda, salvo deroghe motivate. Nel caso di voci non risultanti dall'Elenco Prezzi, la spesa ammissibile è contenuta entro i limiti massimi di spesa stabiliti dall'Allegato 3 alla deliberazione che approva questi criteri. Dei suddetti limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale si terrà conto anche in sede di rendicontazione.

4. Nel caso degli interventi previsti nell'articolo 2 che si svolgono nell'ambito di un più ampio contesto di lavori, come previsto dall'articolo 1, comma 2, la spesa ammissibile è determinata, secondo le disposizioni previste da questo articolo, nella maggior spesa sostenuta in ragione dell'adeguamento dell'abitazione alle esigenze del portatore di minorazione.

5. Sono ammesse variazioni all'intervento o ai prezzi risultanti dalla documentazione già presentata, a condizione che ne venga conservata l'identica funzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) modifiche prescritte del tecnico provinciale, anche a seguito di rilievi dallo stesso effettuati per non conformità alle normative vigenti o, in fase di esecuzione dei lavori, al progetto o al preventivo degli interventi;
- b) modifiche concordate con il tecnico provinciale, non comportanti un aumento della spesa complessiva prevista.

ART. 6

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. La domanda deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:

- dal portatore della minorazione;
- da uno dei genitori con il quale il portatore di minorazione risiede o da chi esercita la potestà genitoriale (d.P.R. 445/2000 - art. 5), se il portatore di minorazione è minorenne;
- dall'affidatario, se il portatore di minorazione è un minore affidato;
- dal tutore (d.P.R. 445/2000 - art. 5), se il portatore di minorazione è interdetto;
- dal portatore di minorazione con l'assistenza del curatore (d.P.R. 445/2000 - art. 5), se il portatore di minorazione è inabilitato;
- dal procuratore, se esiste una procura speciale o generale;
- dall'Amministratore di sostegno, purché gli sia stato conferito il relativo potere;
- dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado (d.P.R. 445/2000 - art. 4, comma 2), se il portatore di minorazione è

temporaneamente impossibilitato a firmare per ragioni connesse a motivi di salute.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del d.P.R. 445/2000.

2. La domanda di contributo, sia per gli interventi soggetti a procedura ordinaria che per quelli soggetti a procedura semplificata, è presentata al Servizio politiche sociali, Via Zambra 42, Top Center, 38121 – Trento dal 2 gennaio al 31 marzo di ogni anno, a pena di inammissibilità, avvalendosi, ai fini della presentazione telematica della domanda stessa, degli Istituti di patronato ed assistenza sociale presenti sul territorio provinciale, indicati in apposito elenco pubblicato sul sito Internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento oppure degli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia previsti dall'articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 1992.

3. Nella domanda deve essere indicato l'intervento da effettuare e l'immobile su cui viene realizzato, la relativa spesa preventivata o, nel caso di interventi soggetti a procedura semplificata, quella sostenuta. Inoltre, deve essere resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà riguardante:

- il possesso dei requisiti previsti dalle lettere b), c) ed e) dell'articolo 3;
- i dati rilevanti ai fini della determinazione dell'indicatore ICEF;
- l'eventuale richiesta di altro contributo ad enti pubblici;
- *nel caso di interventi soggetti a procedura semplificata, il rispetto degli obblighi urbanistici relativi alla realizzazione dei lavori.*

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) Documentazione comune per tutte le tipologie di intervento e di procedura

- a) copia della certificazione di invalidità rilasciata da apposita commissione medica pubblica;
- b) copia della certificazione medica di data non antecedente ai sei mesi dalla data di presentazione della domanda, attestante che, in relazione allo stato fisico derivante dalla patologia di cui è affetto il portatore di minorazione, l'intervento oggetto della domanda di contributo è necessario o comunque indispensabile per attenuare le difficoltà in relazione ai suoi effettivi bisogni sul piano personale, familiare e socio-relazionale;
- c) dichiarazione di consenso, firmata dal proprietario o dal comproprietario dell'unità abitativa interessata dall'intervento, ad apportare alla stessa le modifiche necessarie all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche oggetto della domanda di contributo presentata dal soggetto portatore di minorazione.
(nel solo caso in cui il portatore di minorazione non sia proprietario o proprietario esclusivo dell'unità abitativa oggetto dell'intervento)

2) Ulteriore documentazione per gli interventi soggetti a procedura ordinaria

Oltre alla documentazione prevista nel punto 1):

- a) computo metrico estimativo, redatto dal progettista, sulla base dell'Elenco Prezzi Provinciale vigente al momento della presentazione della domanda, relativo alle sole opere riferite all'intervento per cui si chiede il contributo, completo di quadro economico con evidenziati le spese tecniche e gli accantonamenti per oneri fiscali;
oppure
preventivo particolareggiato di spesa;
- b) documentazione fotografica specifica attestante lo stato dell'immobile/unità abitativa interessato/a dagli interventi oggetto della domanda di contributo, prima dell'effettuazione dei lavori;
- c) elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato, (stato attuale-raffronto-progetto), che rappresentano l'intervento oggetto della domanda di contributo, da cui risulta il rispetto delle normative tecniche vigenti.
(solo per installazione di ascensori e piattaforme elevatrici, adeguamento dei servizi igienici nonché per tutti gli altri interventi soggetti ai provvedimenti autorizzativi urbanistici)

3) Ulteriore documentazione per gli interventi soggetti a procedura semplificata

Oltre alla documentazione prevista nel punto 1):

- a) copia delle fatture quietanzate inerenti le opere relative agli interventi per cui si chiede il contributo, a comprova della spesa sostenuta. Qualora siano stati fatturati congiuntamente lavori di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche ed altri lavori non attinenti l'art. 16 della legge provinciale n. 1 del 1991, dalla fattura devono risultare in modo evidente ed autonomo gli importi relativi all'intervento di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche;
- b) documentazione fotografica specifica ed esaustiva comprovante l'effettiva realizzazione degli interventi oggetto della domanda di contributo e le loro caratteristiche.

4) Ulteriore documentazione particolare per interventi ricadenti nelle parti comuni dell'immobile, esclusi quelli del punto 5), nonché per la realizzazione di ascensori o piattaforme elevatrici con sbarco su proprietà privata (es: terrazze, balconi o direttamente all'interno dell'abitazione)

Oltre alla documentazione prevista dal punto 1) e a quella del punto 2) o 3), il portatore di minorazione beneficiario del contributo deve inoltre presentare copia del verbale dell'assemblea condominiale che, ai sensi dell'art. 1136, commi 2 e 3, del codice civile, esprime il consenso alla realizzazione degli interventi, con l'indicazione della spesa o quota di spesa assunta a carico del portatore di minorazione, al fine della determinazione della spesa ammissibile al contributo spettante allo stesso.

5) Ulteriore documentazione particolare per interventi ricadenti nelle parti comuni di un immobile in condominio riguardanti ascensori e piattaforme elevatrici con sbarchi anch'essi nelle parti comuni

Oltre alla documentazione prevista dal punto 1) e a quella del punto 2) o 3) il portatore di minorazione beneficiario del contributo deve inoltre presentare copia del verbale dell'assemblea condominiale che esprime il consenso alla realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 1136, commi 2 e 3, del codice civile e riporta l'indicazione del valore delle singole proprietà determinato in base alle tabelle millesimali o con altro metodo convenzionalmente concordato tra i condòmini nonché l'elenco di tutti i condòmini partecipanti alla spesa per la realizzazione dell'intervento.

In tal caso, al fine della concessione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), spettante a tutti i condòmini partecipanti alla realizzazione dell'intervento, alla domanda deve essere allegata anche la dichiarazione della volontà di tali condòmini di assumere pro quota le relative spese nonché l'eventuale delega ad incassare il contributo, resa da tutti i partecipanti all'intervento al soggetto portatore di minorazione o ad altro soggetto ai sensi dell'articolo 21, c. 2, del d.P.R. n. 445 del 2000.

ART. 7

ISTRUTTORIA E FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE

1. Il termine del procedimento di concessione del contributo è determinato in 120 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine finale per la presentazione delle domande.

2. Fermo restando che soltanto il provvedimento di concessione del contributo impegna l'Amministrazione provinciale nei confronti del beneficiario, al fine della concessione stessa, la Struttura competente redige un'unica graduatoria di priorità dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al contributo, relativa sia agli interventi soggetti a procedura ordinaria che a quelli soggetti a procedura semplificata, comprendente le domande regolarmente presentate. Tale graduatoria è approvata dal Dirigente della Struttura competente.

3. Al fine della determinazione delle priorità nell'ambito della graduatoria, vengono considerati tre fattori a ciascuno dei quali viene attribuito un peso relativo secondo la seguente tabella:

FATTORE	PESO RELATIVO
Classi di gravità della disabilità	40%
Fasce di età del portatore di minorazione	30%
Indicatore della condizione economica familiare (ICEF)	30%
	100%

4. Il fattore "Classi di gravità della disabilità" viene valorizzato, secondo un coefficiente denominato "coefficiente gravità" compreso tra 0,05 e 1, come indicato di seguito:

CLASSI DI GRAVITA' DELLA DISABILITA'	COEFFICIENTE
Invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti	1,00
Sordi e ciechi con residuo visivo	0,65
Minori invalidi civili con assegno	0,50
Invalidi civili 100 % ed equiparati	0,30
Altri Invalidi 65 anni e oltre	0,25
Invalidi civili dal 74% al 99% ed equiparati	0,20
Invalidi civili dal 66% al 73% ed equiparati	0,15
Invalidi dal 34% al 65%	0,05

5. Il fattore “Fasce di età del portatore di minorazione” viene valorizzato secondo un coefficiente, denominato “coefficiente età”, ottenuto considerando il parametro dell’età (n. anni) diviso 100; per età maggiore o uguale a 100 anni, il coefficiente è 1.

6. Al fine della determinazione delle priorità nell’ambito della graduatoria, i fattori di cui al comma 3 sono elaborati secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 0,3*(1-\text{ICEF})+0,3*(1-\text{coefficiente età})+0,4*\text{coefficiente gravità}$$

7. Le domande regolarmente presentate ed inserite nella graduatoria di priorità prevista nel comma 2, che non possono essere finanziate nell’anno di presentazione delle stesse per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nel medesimo anno, concorrono a formare la graduatoria dell’anno successivo. Le domande presentate e non ancora finanziate decadono comunque con il secondo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione.

ART. 8

MISURA DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AL PORTATORE DI MINORAZIONE


1. Il contributo spettante al soggetto portatore di minorazione è definito in relazione al modello riguardante il sistema esperto per la valutazione della condizione economica familiare (ICEF), di cui all'art. 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1345 di data 1 luglio 2013, i cui elementi variabili sono indicati nell'Allegato 2 alla deliberazione che approva questi criteri.

2. La determinazione della misura del contributo spettante al soggetto portatore di minorazione avviene mediante l'applicazione alla spesa ammessa di una percentuale così graduata:

- fino al valore dell'indicatore ICEF di 0,10 compreso, la percentuale da applicare è pari al 100 per cento;
- per un valore ICEF superiore a 0,90 non è concesso nessun contributo;
- per un valore ICEF compreso tra 0,10 e 0,90, la percentuale da applicare si ottiene tramite la seguente formula, con arrotondamento alla percentuale intera:

$$\% = 0,1 + 0,9 * (1,04598452057398 * (1 - 1 / (1 + \text{EXP}(-9 * ((\text{ICEF} - 0,1) / 0,8 - 0,35)))) - 0,00300367964569159)$$

così rappresentata graficamente:



3. Le percentuali di contributo previste nel comma 2 vanno applicate sull'intero importo ammissibile a contributo dell'intervento, se la spesa è interamente a carico del portatore di minorazione o sulla quota di spesa a carico del portatore di minorazione, se più condòmini partecipano alla spesa per la realizzazione dell'intervento, ad eccezione dei casi rientranti nell'articolo 9. Questa disposizione si applica anche per la realizzazione di un ascensore o piattaforma elevatrice ricadente nelle parti comuni di un immobile in condominio con sbarco su proprietà privata (balconi, terrazze ecc.).

ART. 9

MISURA DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASCENSORI O PIATTAFORME ELEVATRICI RICADENTI NELLE PARTI COMUNI DI UN IMMOBILE IN CONDOMINIO CON SBARCHI ANCH'ESSI NELLE PARTI COMUNI

1. Se l'intervento riguarda la realizzazione di un ascensore o piattaforma elevatrice ricadente nelle parti comuni di un immobile in condominio con sbarchi anch'essi nelle parti comuni, il contributo è concesso nel seguente modo:

- a) contributo previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), spettante pro quota a tutti i condòmini partecipanti alla spesa per la realizzazione dell'intervento (ivi compreso il portatore di minorazione): 30% della spesa complessiva dell'intervento ammessa al contributo, quando l'immobile ha più di 4 condòmini e 15% della spesa complessiva dell'intervento ammessa al contributo quando l'immobile ha fino a quattro condòmini;
- b) contributo di spettanza del portatore di minorazione, determinato nel seguente modo:
 - applicando all'importo risultante dalla differenza tra la spesa ammessa complessiva dell'intervento e il contributo previsto dalla lettera a), il valore relativo alla proprietà del portatore di minorazione rispetto al valore dell'intero immobile condominiale;
 - sul valore così ottenuto si applica la percentuale di contributo derivante dall'indicatore ICEF secondo quanto previsto dall'articolo 8.

2. Se il portatore di minorazione è l'unico condomino che assume la spesa per la realizzazione di un ascensore o piattaforma elevatrice ricadente nelle parti comuni di un condominio con sbarchi anch'essi nelle parti comuni, l'intera quota condominiale è concessa al medesimo soggetto.

ART. 10

VERIFICHE A CAMPIONE

1. La Struttura competente procede all'effettuazione di verifiche a campione ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, della legge provinciale n. 23 del 1992, anche mediante sopralluogo, al fine di riscontrare il rispetto dei presenti criteri, delle normative vigenti ovvero, in fase di esecuzione o al termine dei lavori, la conformità al progetto o al preventivo degli interventi.

2. La misura dei controlli a campione è determinata:

- per gli ascensori e le piattaforme elevatrici, nel 70 per cento del numero complessivo delle pratiche relative a tale tipologia di intervento;
- per tutti gli altri interventi, nel 10 per cento del numero complessivo delle relative pratiche.

ART. 11

TERMINE UNICO DI AVVIO, COMPLETAMENTO E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI SOGGETTI A PROCEDURA ORDINARIA

1. Gli interventi soggetti a procedura ordinaria devono essere avviati, completati e rendicontati entro 2 (due) anni a decorrere dalla data del ricevimento della comunicazione di concessione del contributo.

2. Sulla base della richiesta del beneficiario e delle valutazioni della struttura competente, può essere concessa una proroga, per un periodo non superiore ad un anno decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza del termine iniziale, in presenza di circostanze oggettive non imputabili al beneficiario, adeguatamente motivate dallo stesso. Dopo la prima proroga possono essere concesse ulteriori proroghe, adeguatamente motivate dal beneficiario, per un periodo massimo di un ulteriore anno dalla precedente proroga.

ART. 12

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario deve presentare alla Struttura competente la documentazione di seguito indicata:

a) per le domande soggette a procedura ordinaria:

- entro il termine unico di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi:

- copia delle fatture quietanzate inerenti i lavori relativi agli interventi ammessi al contributo, a comprova della spesa sostenuta. Qualora siano stati fatturati congiuntamente lavori di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche ed altri lavori non attinenti l'art. 16 della legge provinciale n. 1 del 1991, dalla fattura devono risultare in modo evidente ed autonomo gli importi relativi all'intervento di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche;
- documentazione fotografica specifica ed esaustiva comprovante l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi al contributo e le loro caratteristiche;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal beneficiario attestante:
 1. che sono stati rispettati gli obblighi urbanistici relativi alla realizzazione dei lavori;
 2. che i lavori sono conclusi;
 3. che la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intero intervento è quella risultante dalla fatture allegate;
 4. che, per la realizzazione dell'opera, non ha beneficiato di nessun altro contributo da parte di enti pubblici (è fatta eccezione per il contributo

per l'abbattimento delle barriere architettoniche concessi dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro);

5. che ha trasferito la sua residenza nell'unità abitativa oggetto degli interventi o in un'abitazione compresa nell'immobile oggetto degli stessi.

(per i soli casi di interventi realizzati in immobili e/o abitazioni, nei quali il portatore di minorazione non era residente al momento della presentazione della domanda)

Il beneficiario del contributo può chiedere un acconto sul contributo spettante nella misura non eccedente l'importo complessivo dei pagamenti effettuati nella fase di progettazione dell'intervento e degli acconti già pagati all'/alle Impresa/Imprese, fino ad un massimo del 30% del contributo concesso. In tal caso, il beneficiario deve trasmettere alla Struttura competente copia delle fatture quietanzate. Alla richiesta di saldo del contributo, che seguirà all'erogazione dell'acconto, dovrà in ogni caso essere allegata la documentazione prevista alla lettera a), fatta eccezione per la copia delle fatture già presentate per l'erogazione dell'acconto.

b) per le domande soggette a procedura semplificata:

- l'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione dopo la concessione dello stesso, sulla base della documentazione già presentata con la domanda di contributo.

2. Per il contributo concesso al portatore di minorazione in qualità di unico soggetto che assume la spesa dell'intervento, le relative fatture devono essere intestate al portatore di minorazione. Quando la spesa per la realizzazione dell'intervento è assunta a carico di più condòmini, le fatture possono essere cointestate a tutti i condòmini che partecipano alle spese oppure pro quota a ciascuno dei medesimi condòmini oppure, nel solo caso in cui partecipano alle spese tutti i condòmini, al condominio che li riunisce.

3. In sede di rendicontazione sono ammesse compensazioni tra le singole voci di spesa previste a preventivo e quelle presentate a consuntivo, nel limite del totale della spesa ammessa, fermi restando i limiti di spesa stabiliti per le spese tecniche previste dall'articolo 5 e quelli individuati dall'allegato 3 alla deliberazione che approva questi criteri.

ART. 13

RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO, REVOCA E RECUPERO SOMME

1. Le spese sostenute dal beneficiario del contributo in eccesso rispetto alla spesa complessiva ammessa in sede di concessione del contributo non sono considerate ai fini della determinazione dell'importo da erogare.

2. Qualora nel corso delle verifiche finali sia accertata la realizzazione di lavori non conformi a quelli ammessi a contributo e/o non conformi alle norme

sull'eliminazione delle barriere architettoniche, i relativi importi non sono considerati ai fini della determinazione dell'importo da erogare.

3. Variazioni tecniche rese assolutamente necessarie per l'esatta realizzazione dell'intervento o per garantire la conformità alle normative vigenti o al progetto o al preventivo degli interventi possono essere eccezionalmente ammesse, previa specifica valutazione da parte della struttura competente; eventuali relative maggiori spese non sono oggetto di contributo.

4. In caso di mancata osservanza dei termini stabiliti dall'articolo 11, con provvedimento del Dirigente della Struttura competente sarà disposta la revoca del contributo e il conseguente recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipo.

5. Non determinano mancata concessione del contributo o revoca totale dello stesso il decesso del portatore di minorazione o le variazioni delle condizioni personali o logistiche dello stesso, dettate dalla necessità, comportanti la cessazione del bisogno degli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche (es.: necessità di trasferimento in struttura residenziale socio-sanitaria), intervenute dopo la data di presentazione della domanda se esse sono comunicate alla struttura competente entro 60 giorni dalla data della variazione, al fine di procedere alla verifica dell'entità dei lavori e delle prestazioni già realizzati, per la conseguente rideterminazione del contributo spettante. Si considerano lavori e prestazioni già realizzati quelli documentati mediante fatture emesse prima della data della variazione, comprese le fatture relative all'acconto già pagato. In mancanza di tale comunicazione, la struttura competente non concede il contributo o, se già concesso, provvede alla sua revoca.

6. Al recupero delle somme erogate e non dovute, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell'effettivo rimborso, si provvede secondo la normativa vigente.